

Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26, par. 1, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Tra

Biblioteca Universitaria di Genova – Ministero della Cultura (di seguito anche “BUGe”), con sede legale in Genova, Via Balbi 40, Pec: bu-ge@pec.cultura.gov.it, codice fiscale 80043830100, rappresentata dal direttore dott. Paolo Giannone

e

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “UniGe”) con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova codice fiscale n. 00754150100, partita IVA n. IT00754150100, nella persona del magnifico rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino e qui rappresentata dal referente prof. Duccio Tongiorgi, direttore del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS)

Premesso che:

- in data 26.02.2024 la BUGe e l'Università degli Studi di Genova Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), (di seguito anche “parti” o, singolarmente, “Parte”) hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto attività di dottorato di ricerca. In forza di tale Convenzione, le Parti si impegnano, congiuntamente a una effettiva condivisione dei dati e delle informazioni per le finalità indicate nell'atto citato;
- nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, tratteranno dati personali come definiti dall'art. 4.1 GDPR;
- l'art. 26 GDPR prevede che, qualora due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, assumono il ruolo di “contitolari” del trattamento e che i contitolari sono obbligati a determinare “in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14”;
- per alcune operazioni di trattamento operate nell'ambito della Convenzione, le parti saranno quindi contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR;
- il presente accordo di contitolarità (di seguito “Accordo”) è necessario al fine di disciplinare rispettivi ruoli dei singoli contitolari del trattamento e, in particolare, di definire le modalità e le responsabilità dei rapporti dei Contitolari con gli Interessati, ai quali, peraltro, sarà messo a disposizione, in calce all'informativa, un estratto del presente Accordo e, su richiesta, il documento integrale. (art. 26, par. 2, GDPR).

Tutto quanto premesso che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1) Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati (in seguito denominati anche "Parti") in relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti e/o collaboratori delle parti e/o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari. Le parti hanno stabilito congiuntamente la possibilità di utilizzo dei mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

2) Le parti dichiarano che le operazioni di trattamento dei dati personali vengono eseguite in autonomia sui propri sistemi informativi e che, ciascuna parte risponde per eventuali problematiche di sicurezza, come definita dall'art. 32 del GDPR, ad essi correlate. Gli strumenti ed i relativi processi, quindi, rappresentano un ambito escluso dal presente accordo di contitolarità, consentendo a ciascuna sede la gestione autonoma.

3) Per le attività diverse da quelle oggetto della convenzione, per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell'art. 4(7) del GDPR. Nella misura in cui le parti contraenti sono contitolari dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 GDPR, valgono gli accordi espressi all'articolo successivo.

Art. 2

1) Nell'ambito del presente Accordo le parti sono contitolari del trattamento dei dati personali come di seguito dettagliato:

- **Tipologia di dati personali oggetto di trattamento:** Dati comuni (ad es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, genere, contatti telefonici, contatti di posta elettronica e altri dati di tipo anagrafico) e/o categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR in caso di condizioni di salute che richiedono specifici interventi, gestione e cautele;
- **Categorie di interessati:** Dottorandi, Specializzandi, Studenti, Studentesse, Docenti, Personale tecnico e amministrativo e bibliotecario
- **Base giuridica del trattamento:** I trattamenti dei dati personali sono effettuati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e f) e dell'art. 9, par. 2, lett. f) e g) del GDPR e dell'art. 2-sexies lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003
- **Finalità del trattamento:** Coordinamento e Gestione del Corso di Dottorato in Letterature e culture classiche e moderne, curriculum Italianistica e scienze del testo, nella parte riguardante la Convenzione.
- **Durata del trattamento:** I dati personali inerenti alla carriera universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo e comunque in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5).

Art. 3

Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi del Capo III del GDPR, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

Art. 4

Entrambe le parti garantiscono che verranno raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento e si impegnano reciprocamente a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5(1) lettera c del GDPR.

Art. 5

Le parti si impegnano a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice, condividendo la stesura di una informativa unica.

Art. 6

Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR nei confronti di entrambe le parti contraenti. Al fine di agevolare gli interessati sono stati individuati quali punti unici di contatto per BUGe: bu-ge@cultura.gov.it e per UniGe: diraas@unige.it.

Ciascuna parte informa immediatamente l'altra di qualsiasi cambiamento del proprio punto di contatto.

Art. 7

1) Qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte. Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra eventuali richieste dell'esercizio dei diritti da parte dei interessati ed a concordare una linea ed una risposta comune.

2) Ove i dati personali dovessero essere oggetto di una richiesta di cancellazione, le parti si informano reciprocamente. ma ciascuna parte può opporsi alla cancellazione per motivi giustificati, ad esempio se è soggetta a un obbligo legale di conservazione dei dati.

Art. 8

Le parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso di un'analisi interna delle attività di trattamento e/o dell'audit presso un responsabile del trattamento emergessero errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dei dati.

Art. 9

Le parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente accordo di contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 GDPR) e l'informativa privacy (art. 13 GDPR).

Art. 10

I titolari sono tenuti a notificare all'autorità di controllo e agli interessati una violazione della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33, 34 GDPR. Stante la contitolarità, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali, anche potenziale, ed a concordare insieme una linea di azione comune. La parte presso cui ha avuto luogo il data breach, come inteso dall'art. 4(12) del GDPR, sarà responsabile di notificare all'autorità di controllo e/o agli interessati la violazione. Ciò non preclude che, in caso di disaccordo, l'altra parte possa attuare autonomamente la notifica.

Art. 11

La documentazione ai sensi dell'art. 5(2) del GDPR, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, nel rispetto del principio di accountability, deve essere conservata da ciascuna delle parti anche dopo la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.

Art.12

1) Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28(3), 29 e 32 del GDPR per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione dello stesso, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano stati adeguatamente formati sulle disposizioni normative in materia di protezione dei dati.

2) Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. GDPR), anche in caso di risoluzione del presente accordo.

3) L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte, compreso il rispetto, ove possibile, dell'applicazione delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni emanata da AgID.

4) Le parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo (cfr. art. 1 del presente accordo) e a ottenere il consenso scritto dell'altra parte prima di concludere il contratto.

5) Le Parti si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR, clausole contrattuali tipo, etc.). I Contitolari si impegnano, inoltre, a svolgere una DTIA (data transfer impact assesment) prima del trasferimento di ogni dato personale trattato in esecuzione di questo Accordo in paesi extra UE.

Art. 13

In caso di necessità ogni parte può svolgere in autonomia una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR, seguendo i protocolli comuni e informando l'altra parte sull'esito.

Art. 14

Le parti si obbligano a tenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30(1) GDPR e, nella specie, ad annotarvi la natura del trattamento differenziando anche le fasi operate in esclusiva titolarità o in contitolarità.

Art. 15

Indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto, le parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR. Nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le parti sono responsabili, nonostante le disposizioni del presente contratto, solo per i danni derivanti dalla rispettiva organizzazione.

La data del presente documento è quella dell'ultima firma digitale.

per la Biblioteca Universitaria di Genova

Il Direttore

Paolo Giannone

(firma digitale)

per l'Università degli Studi di Genova

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Duccio Tongiorgi

(firma digitale)